



*L'incaricato per il fenomeno dei roghi di rifiuti
in Campania
(d. M. I. del 26/11/2012)*

SENATO - COMMISSIONE TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI
- Audizione del 15 ottobre 2013-

Il quadrilatero a cavallo tra le Province di Napoli e Caserta, che comprende l'agro acerrano-nolano, l'aversano, il giuglianese e che dai quartieri orientali del capoluogo di regione si spinge fino al litorale domizio, è stato interessato dagli anni 80 da un fenomeno di smaltimento illegali di rifiuti, mediante interrimento, riempimento di cave, versamento nei corsi d'acqua.

Questa prassi illecita ha prodotto una situazione critica sotto il profilo ambientale, in parte disvelata nell'ambito dei procedimenti penali condotti in questi anni, anche contro la criminalità organizzata, in parte in via di emersione a seguito delle iniziative sviluppate nel tempo e tuttora in corso, che evidenziano l'esistenza di alcune zone inquinate da sostanze chimiche disperse nel terreno, nelle acque e nella falda.

L'entità del danno ambientale prodotto ha innescato nella popolazione sentimenti di profonda preoccupazione, in quanto avvertito come suscettibile di influire sulla salute dei cittadini, e ha determinato la Regione Campania a considerare un intervento straordinario per la bonifica delle aree inquinate.

Nello stesso territorio si manifesta il fenomeno, legato sempre al ciclo illegale dei rifiuti, per certi versi più appariscente, dei c.d. roghi tossici, di cui si ha notizia da oltre un decennio e che negli ultimi tempi è diventato anch'esso uno dei temi principali all'attenzione dell'opinione pubblica campana e nazionale, tanto da dare a quell'area il nome di Terra dei Fuochi. Da anni i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco di Napoli e Caserta registrano migliaia di interventi per lo spegnimento di incendi determinati dall'accensione nelle campagne, in aree urbane e suburbane di rifiuti urbani e speciali (industriali, edili, agricoli) abbandonati su siti che sono oggetto spesso di reiterati episodi di scarico abusivo.

E' su questo specifico fenomeno che il Ministero dell'Interno è intervenuto nel novembre scorso, incaricandomi dal 26 novembre 2013 di svolgere un'azione di supporto alle Prefetture e agli enti del territorio per rafforzare le attività di contrasto contro gli incendi dolosi di rifiuti.

L'azione condotta si sviluppa su quattro livelli di intervento:

1° livello

- **azioni di contrasto ad alto impatto** sulle 20 aree in cui è stato suddiviso il territorio con incontri periodici di pianificazione delle attività di pattugliamento e di controllo sulle attività economiche illegali da parte delle Forze dell'ordine e delle Polizie locali. Da gennaio sono stati effettuati 5200 pattugliamenti, 600 controlli su attività economiche –di cui 220 su



*L'incaricato per il fenomeno dei roghi di rifiuti
in Campania
(D. M. I. del 26/1/2012)*

rivenditori di pneumatici, 280 su attività produttive e 100 su attività agricole -, 9 arresti, 124 denunce all'Autorità Giudiziaria, 680 contravvenzioni; sono state sottoposte a sequestro penale 96 aree adibite a smaltimento illegale e sequestrati 56 veicoli, perché adibiti a traffico illecito di rifiuti. Sono state individuate 84 attività economiche svolte in assenza di autorizzazione e in 38 casi sono emerse, nel corso dei controlli, situazioni di lavoro nero e irregolare. Sono stati comminate sanzioni amministrative per oltre 73.000 Euro. Sono stati effettuati mirati, ripetuti controlli presso i campi nomadi, ove si registra un elevato numero di roghi di materiale ferroso e rame, frutto di attività di smaltimento illegale e ricettazione. Nello stesso periodo gli interventi per spegnimento di incendi di rifiuti dei Vigili del Fuoco sono passati per la provincia di Napoli da 2209 (genn.-sett. 2012) a 1316 (genn.-sett. 2013) e per Caserta da 1164 (genn.-sett.2012) a 845 (genn.-sett.2013);

2° livello

- **misure di governo del fenomeno** definite nel Patto per la Terra dei Fuochi stipulato da Ministero dell'Interno, Regione, Prefetture, Province, Anci, 57 Comuni, ASL, ARPAC, Associazioni, che prevedono:

il rafforzamento delle competenze degli operatori e degli amministratori locali (corsi di formazione per le Polizie locali, gli amministratori locali e i dirigenti – emanazione di linee guida per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati e bruciati);

il monitoraggio da parte delle polizie locali e delle forze dell'ordine degli interventi di pulizia a cura dei Comuni competenti dei siti di scarico abusivo e l'invio delle schede di intervento da parte dei Comuni;

il finanziamento da parte della Regione, attraverso un bando diretto ai Comuni, di interventi fino alla concorrenza di 5 milioni di Euro per la videosorveglianza e la riqualificazione dei siti oggetto di reiterati fenomeni di abbandono e incendio di rifiuti;

l'attuazione del protocollo sottoscritto con il Ministero dell'Ambiente e il Consorzio Ecopneus per il prelievo dei pneumatici abbandonati a rischio di incendio (è in corso un intervento nel comune di Scisciano su un area di 20000 mq. per la rimozione di oltre 5000 t. di gomme);

3° livello

- **impegno di presenza costante sul territorio e di trasparenza sulle attività** in corso, volto a stimolare la collaborazione e stabilire un rapporto leale di fiducia con i cittadini, che trova concretizzazione anche nel portale *Prometeo*, richiesto fortemente dai Comitati Fuochi, sul quale sono pubblicati i dati sui roghi e sulle attività di contrasto delle forze dell'ordine e delle polizie locali, è fornito un aggiornato quadro delle iniziative, è attiva una linea diretta con la gente;



*L'incaricato per il fenomeno dei roghi di rifiuti
in Campania
(d. M. I. del 26/11/2012)*

4° livello

- **rafforzamento del quadro delle norme amministrative e sanzionatorie** con l'obiettivo di fornire di strumenti più incisivi la lotta al fenomeno, che ha portato alla formulazione di specifiche proposte legislative alla Regione Campania (il ddl, approvato dalla Giunta e licenziato dalla Commissione ambiente, che prevede tra l'altro l'istituzione del registro delle aree interessate da incendio di rifiuti presso ciascun comune, è attualmente all'esame del Consiglio regionale) e ai Ministeri competenti (è stato presentato un testo per l'introduzione del reato di incendio di rifiuti e per l'applicazione anche alle società delle sanzioni pecuniarie e interdittive- all.1).

Donato Cafagna



*L'incaricato per il fenomeno dei roghi di rifiuti
in Campania
(d. M. I. del 26/11/2012)*

ALLEGATO 1

PROPOSTA

- **Introduzione nel T.U. dell'Ambiente del reato di incendio di rifiuti.**
- **Disposizioni in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.**

La proposta si fa carico dell'esigenza molto avvertita non solo da parte dei cittadini, ma anche da parte degli operatori della sicurezza e della giustizia, di introdurre nell'ordinamento vigente uno specifico titolo di reato dedicato alla fattispecie dell'incendio di rifiuti, in modo da perseguirlo in maniera proporzionata all'allarme sociale e ai gravi danni, che potenzialmente ne conseguono per l'ambiente e la salute della collettività.

La previsione all'interno del Codice dell'ambiente dell'art.259 bis, come autonoma norma incriminatrice, sanzionata adeguatamente con la reclusione da uno a dieci anni, consentirebbe inoltre di avvalersi di strumenti di acquisizione di prova più penetranti e di misure accessorie personali e patrimoniali più incisive, determinando quell'effetto di prevenzione e di deterrenza oggi blandamente avvertito.

Il sistema sarebbe integrato, all'art. 25 undecies del d.lgs 8 giugno 2001 n.231, da disposizioni che renderebbero applicabili le sanzioni pecuniarie (comma 2, lettera e bis) e interdittive (comma 7 bis) nei confronti delle persone giuridiche, delle società anche prive di personalità giuridica.

Poiché l'importo di una quota va da un minimo di euro 258, 23 ad un massimo di euro 1.549,37, le sanzioni pecuniarie oscillerebbero da un minimo di 25.800,00 € ad un massimo 1.549.000 €. Quelle interdittive comprenderebbero l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi.



*L'incaricato per il fenomeno dei roghi di rifiuti
in Campania
(d. M. I. del 26/11/2012)*

Art. 259 bis D. Lgs. N. 152 del 2006

Incendio di rifiuti

1. Chiunque illegittimamente cagiona su suolo di cui abbia o meno la disponibilità giuridica l'incendio di rifiuti urbani, ivi depositati dal medesimo o da altri, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 1000 a € 5000.
2. Chiunque illegittimamente cagiona su suolo di cui abbia o meno la disponibilità giuridica l'incendio di rifiuti speciali, ivi depositati dal medesimo o da altri, e' punito con la reclusione da due a sette anni e con la multa da € 1500 a € 7500.
3. Chiunque illegittimamente cagiona su suolo di cui abbia o meno la disponibilità giuridica l'incendio di rifiuti pericolosi, ivi depositati dal medesimo o da altri, e' punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da € 2000 a € 10000.
4. Qualora la condotta descritta ai commi precedenti abbia causato danno ambientale o inquinamento, le pene sono aumentate sino al doppio.
5. Qualora i fatti siano commessi per colpa, le pene indicate sono ridotte fino a due terzi.
6. Alla condanna per i fatti previsti nei commi 1,2,3 del presente articolo consegue la confisca dei mezzi e degli strumenti utilizzati per la commissione del reato nonché del profitto del reato, pure per equivalente. Il profitto consiste anche nel risparmio di spesa conseguito dall'autore del reato.



*L'incaricato per il fenomeno dei roghi di rifiuti
in Campania
(d. M. I. del 26/11/2012)*

D. Lgs. 8.6.2001, n. 231, modificato ed integrato dal decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121

Art. 25 undecies

Comma 2, lettera e-bis

per i reati di cui all'art. 259 bis:

- 1) per la violazione del primo comma la sanzione pecuniaria da 100 a 300 quote;
- 2)) per la violazione del secondo comma la sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote;
- 3) per la violazione del terzo comma la sanzione pecuniaria da 300 a 600 quote;
- 4) per la ipotesi del quarto comma la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

Comma 7 bis

Nel caso di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettera e bis), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, per una durata non inferiore ad un anno.

TESTO INTEGRALE

(Reati Ambientali)

Art. 25-undecies

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 727-bis la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- b) per la violazione dell'articolo 733-bis la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i reati di cui all'articolo 137:
 - 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
- b) per i reati di cui all'articolo 256:
 - 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
- c) per i reati di cui all'articolo 257:
 - 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;



*L'incaricato per il fenomeno dei roghi di rifiuti
in Campania
(d. M. I. del 26/11/2012)*

- 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e-bis) per i reati di cui all'art. 259bis:

- 1) per la violazione del primo comma, la sanzione pecuniaria da cento a trecento quote;**
- 2))per la violazione del secondo comma, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;**
- 3)per la violazione del terzo comma, la sanzione pecuniaria da trecento a seicento quote;**
- 4) per la ipotesi del quarto comma, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.**
- f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
- g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
- h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
 - 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
 - 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
 - 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;



*L'incaricato per il fenomeno dei roghi di rifiuti
in Campania
(d. M. I. del 26/11/2012)*

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della meta' nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

7.bis Nel caso di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettera e bis), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, per una durata non inferiore ad un anno.

8. Se l'ente o una sua unita' organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

(1) Articolo inserito dall'articolo 2 del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121.